

**Le principali innovazioni positive in materia di minori
previste dal ddl delega di modifica del T.U. Immigrazione**

	Testo del ddl <i>Il Governo è delegato ad adottare un dlgs che preveda:</i>	Situazione attuale	Cosa cambierebbe con l'adozione del dlgs. secondo i principi stabiliti dal ddl delega
1. Rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età ai minori accompagnati	“il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi;” (lett. i, co. 1)	La normativa vigente stabilisce che al minore straniero che vive in Italia con i genitori ed è titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, al compimento della maggiore età può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro se è iscritto ad un corso di studi o ha un contratto di lavoro (art. 30, co. 5 T.U. 286/98), mentre in assenza di tali requisiti non può ottenere un permesso di soggiorno e può dunque essere espulso dall'Italia. Molti di questi ragazzi non hanno legami sociali e culturali con il paese d'origine dei genitori, verso il quale sarebbero espulsi. Tale situazione di precarietà impedisce a questi adolescenti di sentirsi pienamente parte della società italiana, con gravi conseguenze in termini di sviluppo psico-sociale e con rischi di aumento dell'emarginazione e della devianza giovanile.	Il ddl prevede che i minori stranieri che, al compimento della maggiore età, non hanno i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro, nel caso in cui risultino a carico di uno o entrambi i genitori o di colui che era affidatario o tutore, non diventano irregolari ma ottengono un permesso di soggiorno per motivi familiari, risolvendo le problematiche analizzate a fianco.
2. Rilascio del permesso di soggiorno al	“la conversione, al compimento della maggiore	La legge Bossi-Fini ha stabilito che, per ottenere un permesso di soggiorno alla maggiore età, i minori	Il ddl prevede che, per il rilascio di un permesso di soggiorno alla maggiore età, i

<p>compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati</p>	<p>età, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee a valutarne l'inserimento sociale e civile da parte del Consiglio territoriale dell'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cui al punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi;" (lett. i, co. 2)</p>	<p>stranieri non accompagnati devono dimostrare di essere entrati in Italia da almeno 3 anni (cioè prima del compimento dei 15 anni) ed aver seguito un progetto di integrazione per almeno 2 anni (T.U. 286/98, art. 32, co. 1-bis e ter). In applicazione di tali disposizioni, le Questure non rilasciano alcun permesso di soggiorno alla maggiore età ai minori che non rispondono a tali requisiti, anche se hanno compiuto positivamente un percorso di inserimento: questi minori, quindi, anche se sono iscritti a scuola e/o hanno un contratto di lavoro, ai 18 anni diventano irregolari e possono essere espulsi. L'impossibilità di restare legalmente in Italia alla maggiore età, in mancanza dei requisiti dei 3 anni di ingresso e 2 anni di progetto, disincentiva i minori che sono entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni – che sono la maggior parte – a seguire un percorso di integrazione e li spinge a imboccare percorsi di illegalità e marginalità; e dall'altra parte incentiva i minori ad entrare in Italia prima del compimento dei 15 anni, con un conseguente abbassamento dell'età media dei minori non accompagnati che entrano nel nostro paese.</p>	<p>minori non accompagnati debbano dimostrare di aver partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee a valutarne l'inserimento sociale e civile: non sarebbero quindi più richiesti i requisiti temporali rigidi relativi all'ingresso da 3 anni e alla partecipazione al progetto di integrazione per 2 anni, risolvendo le problematiche analizzate a fianco.</p> <p>Il ddl prevede che la valutazione sull'inserimento sociale e civile del minore sia effettuata dal Consiglio territoriale per l'immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per territorio, secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori stranieri.</p> <p><u>Punti di attenzione:</u> E' necessario che i Consigli territoriali per l'immigrazione siano effettivamente istituiti presso tutte le Prefetture e che si organizzino in modo tale da poter svolgere questa nuova funzione.</p>
<p>3. Rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri che, dopo aver compiuto un reato durante la minore età, hanno partecipato a un programma di integrazione</p>	<p>“il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme</p>	<p>L'art. 18 co. 6 del T.U. 286/98 prevede la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale allo straniero che abbia espiaato una pena detentiva per reati commessi durante la minore età, ma non ai minori a cui sia stato riconosciuto il beneficio della “messa alla prova” o che siano stati condannati a misure alternative alla detenzione. Ciò comporta da una parte un'irragionevole</p>	<p>Il ddl prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sociale anche ai minori che non abbiano espiaato una pena detentiva, ma che abbiano concluso positivamente un percorso di reinserimento sociale ad es. mediante la “messa alla prova” o misure alternative alla detenzione, risolvendo le problematiche analizzate a fianco.</p>

	<p>sul processo minorile;” (lett. i, co. 3)</p>	<p>disparità di trattamento che discrimina i minori che non siano stati condannati a una pena detentiva, ossia minori condannati a pene meno gravi o addirittura il cui reato è estinto in seguito all’esito positivo della messa alla prova; e dall’altra parte determina una scarsa applicazione di tale istituto, che potrebbe invece rappresentare uno strumento molto efficace per promuovere il reinserimento di minori stranieri sottoposti a procedimento penale.</p>	<p><u>Raccomandazione:</u> Riterremmo importante prevedere che il permesso di soggiorno ex art. 18 co.6 possa essere rilasciato non solo al termine ma anche nel corso della messa alla prova o della misura alternativa, in quanto la titolarità di un permesso di soggiorno – con connessa facoltà di esercitare attività lavorativa e di accedere ai servizi – è condizione pressoché indispensabile per consentire il reinserimento sociale del minore e la stessa conclusione positiva della misura penale.</p>
<p>4. Fondo Nazionale di accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati</p>	<p>“l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un "Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati" per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2;” (lett. i, co. 4)</p>	<p>Attualmente i costi dell’accoglienza dei minori non accompagnati sono interamente sostenuti dagli Enti locali, con la conseguenza che i Comuni più piccoli e i Comuni delle aree più disagiate del territorio italiano (in particolare al Sud), che hanno bilanci dedicati all’assistenza molto ridotti, non riescono a garantire livelli minimi di accoglienza, in particolare se ricevono flussi rilevanti di minori (ad es. i Comuni dell’Agrigentino dove sono accolti i minori non accompagnati che sbarcano a Lampedusa). Mancano inoltre degli standard di accoglienza validi a livello nazionale, e in alcuni casi il monitoraggio sulle spese e sui risultati raggiunti è inadeguato.</p>	<p>Il ddl prevede l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un "Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati" per il parziale finanziamento dei progetti di accoglienza e tutela gestiti da enti pubblici o privati, la partecipazione ai quali costituirà un requisito per la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età. Sull’utilizzo di tale Fondo è prevista una funzione consultiva del Comitato minori stranieri.</p>
<p>5. Comitato minori stranieri e controllo giurisdizionale sul rimpatrio assistito</p>	<p>“la previsione della convalida da parte del Tribunale dei minori del rimpatrio del minore ultraquattordicenne disposto senza il suo consenso o del minore infraquattordicenne;” (lett. i, co. 8)</p>	<p>a) Il T.U. 286/98, art. 33 prevede che il rimpatrio assistito sia disposto da un’autorità amministrativa (il Comitato minori stranieri), senza alcun controllo giurisdizionale: questo ha posto problemi di costituzionalità in particolare ove il rimpatrio debba essere eseguito con provvedimenti limitativi della libertà personale del minore.</p>	<p>a) Il ddl prevede un controllo giurisdizionale, ovvero la convalida da parte del Tribunale dei minori, nel caso di rimpatrio del minore ultraquattordicenne disposto senza il suo consenso o del minore infraquattordicenne. b) Il ddl prevede la riorganizzazione e la revisione delle procedure del Comitato per i</p>

	<p>“la riorganizzazione e la revisione della composizione e delle procedure del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali per l'immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine allo svolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso e di una funzione consultiva del Comitato in ordine all'utilizzo del fondo di cui al punto 4;” (lett. i, co. 5)</p>	<p>b) Attualmente il Comitato per i minori stranieri effettua pochissimi rimpatri assistiti di minori non accompagnati: anche i minori che chiedono il rimpatrio o minori molto piccoli provenienti da famiglie adeguate per cui il rimpatrio sarebbe nel loro superiore interesse non vengono rimpatriati. Inoltre, anche quando vengono disposti i rimpatri, i tempi per il procedimento sono spesso molto lunghi. In questo modo non viene adeguatamente garantito il diritto all'unità familiare di questi minori.</p>	<p>minori stranieri, anche con una funzione consultiva dei Consigli territoriali per l'immigrazione presso le Prefetture-UTG.</p>
6. Accertamento dell'età	<p>“la previsione che, in caso d'incertezza sulla minore età dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano l'esatta determinazione dell'età si applicano comunque le disposizioni relative ai minori;” (lett. i, co. 7)</p>	<p>Attualmente non vi sono norme (al di fuori della giustizia penale) né procedure stabilite a livello nazionale riguardo all'accertamento dell'età di minori la cui età sia incerta. Di conseguenza, accade che alcuni minori non accompagnati vengano erroneamente identificati come maggiorenni e quindi, in violazione della normativa italiana in materia, vengano trattenuti in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione o siano espulsi o vengano respinti in frontiera senza alcuna tutela, o comunque non vengano loro garantite le tutele previste dal nostro ordinamento per tutti i minori.</p>	<p>Il ddl prevede che, in caso d'incertezza sulla minore età, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e che, ove tali accertamenti non consentano l'esatta determinazione dell'età, si applichino comunque le disposizioni relative ai minori.</p>
7. Priorità per il reingresso regolare	<p>“la ridefinizione e l'estensione delle procedure di rimpatrio</p>	<p>Attualmente i minori che, al compimento della maggiore età, non possiedono i requisiti per la</p>	<p>Il ddl prevede la possibilità per questi minori di usufruire del rimpatrio volontario assistito con</p>

	<p>volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, non possedano i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, con la previsione di un titolo di priorità per l'iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalità di cui alla lettera a) punto 5;” (lett. i, co. 6)</p>	<p>conversione del permesso di soggiorno per minore età, hanno come uniche alternative restare in Italia come irregolari o essere espulsi con divieto di reingresso per dieci anni.</p>	<p>un titolo di priorità per l'iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri che intendono entrare in Italia.</p>
--	---	---	--

**Principali punti non affrontati dal ddl
di cui Save the Children raccomanda l'inserimento**

<p>1. Divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati e identificazione in frontiera</p>	<p>Il T.U. 286/98 non stabilisce il divieto di respingimento dei minori non accompagnati (a differenza del divieto stabilito in materia di espulsione) né le procedure da adottarsi in tali casi: di conseguenza, in applicazione del T.U. i minori non accompagnati possono essere respinti in frontiera di fatto con le stesse procedure previste per gli adulti e senza le tutele rese necessarie dalla loro particolare vulnerabilità. Questo contrasta evidentemente con l'obbligo sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza di garantire la protezione del minore. Inoltre, alcuni minori non accompagnati non vengono identificati in quanto tali in frontiera, in quanto il trafficante si dichiara genitore del minore, al fine di farlo risultare come minore "accompagnato", oppure fa viaggiare il ragazzo con documenti da cui risulti maggiorenne, in modo da evitare l'intervento delle autorità a protezione del minore.</p>	<p>Per evitare queste violazioni della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Save the Children raccomanda:</p> <p>a) che sia introdotto nel T.U. 286/98 il divieto di respingimento per i minori stranieri non accompagnati, in analogia a quanto già previsto dallo stesso T.U. in materia di espulsione, oppure che quanto meno siano disciplinate le procedure da adottarsi in tali casi, stabilendo adeguate garanzie (ad es. mediante l'intervento del Comitato minori stranieri);</p> <p>b) che siano stabilite norme e procedure efficaci per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati in frontiera e il contrasto della tratta di minori, con particolare riferimento all'accertamento dell'età e, in caso di respingimento del minore al seguito dell'adulto, alla verifica delle relazioni tra il minore e l'adulto che lo accompagna.</p>
<p>2. Diritto alla salute</p>	<p>Attualmente ai minori privi di permesso di soggiorno non viene pienamente garantito il diritto alla salute, in violazione della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: in mancanza di norme che diano attuazione al principio stabilito dall'art. 35, co. 3, lett. b) del T.U., infatti, ai minori privi di permesso di soggiorno vengono di fatto ad applicarsi le stesse norme valide per gli adulti, e quindi viene loro riconosciuto solo il diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e i programmi di medicina preventiva, mentre non viene loro garantito l'accesso alle altre prestazioni del Servizio Sanitario</p>	<p>Save the Children raccomanda che, in esecuzione della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il T.U. 286/98 stabilisca il diritto del minore all'assistenza sanitaria, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno, a condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani (così come già stabilito dallo stesso T.U. con riferimento al diritto all'istruzione).</p>

	Nazionale.	
3. Soggiorni solidaristici	<p>Attualmente i minori bielorussi, ucraini ecc. entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea senza che sia stata effettuata alcuna valutazione se tale soggiorno sia effettivamente nell'interesse del minore. Inoltre, non vi è alcuna valutazione dell'idoneità delle famiglie ospitanti da parte dei servizi sociali né di altre istituzioni, non vi è un albo delle associazioni che gestiscono programmi solidaristici, né sono previsti la formazione delle famiglie e il monitoraggio sui soggiorni.</p> <p>Questi fattori portano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - difficoltà di reinserimento del minore nel contesto d'origine, soprattutto per i minori in stato di abbandono; - creazione di aspettative, sia nelle famiglie di accoglienza sia nei minori, che il soggiorno temporaneo si trasformi in adozione, fraintendendo le finalità del programma di accoglienza temporanea; - tentativi di utilizzare tale sistema per aggirare l'attuale normativa in materia di adozione; - rischi che i minori vengano ospitati da famiglie non idonee e che durante il soggiorno vengano messe in atto violazioni dei loro diritti. 	<p>Save the Children raccomanda che siano rivisti i criteri e le procedure che regolano gli ingressi di minori nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, al fine di garantire che la partecipazione a tali programmi corrisponda effettivamente al superiore interesse del minore.</p>